

Nota n°: 7/2026

Oggetto: *Utili non distribuiti dalle S.r.l. e base imponibile contributiva INPS dei soci lavoratori.*

Sommario: Le recenti pronunce della Corte di Cassazione delle ultime settimane stanno consolidando un orientamento particolarmente rilevante per i soci lavoratori di S.r.l. iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti INPS.

Contenuto: _____

La Corte (non a Sezioni Unite), con una serie di pronunce depositate il 16 e 17 settembre 2026¹, ha chiarito che per il socio lavoratore di una S.r.l. iscritto alla gestione INPS artigiani/commercianti la base imponibile contributiva comprende soltanto i redditi che risultano fiscalmente imputati e dichiarati in capo al socio.

Gli utili prodotti dalla società ma accantonati a riserva e non distribuiti non entrano automaticamente nella base contributiva del socio, salvo opzione per la trasparenza.

L'orientamento giurisprudenziale si discosta dalla consolidata prassi amministrativa (INPS, circolari n. 135/1997, n. 102/2003 e n. 62/2026.) che, per i soci lavoratori di S.r.l. non trasparenti, considerava rilevante ai fini contributivi anche la quota di reddito d'impresa prodotta dalla società, indipendentemente dall'effettiva distribuzione degli utili.

Sotto il profilo operativo, qualora tale interpretazione venga definitivamente recepita:

- il socio lavoratore di una S.r.l. che non distribuisce utili potrebbe risultare tenuto al versamento dei soli contributi commisurati al reddito minimale.
- si aprirebbe la possibilità di valutare eventuali richieste di rimborso per annualità pregresse. In tal caso gli importi verrebbero assoggettati a tassazione essendo stati dedotti a suo tempo.

¹ Tra cui le sentenze n. 25377, 25378 e 25383 del 16 settembre 2026 e le sentenze n. 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026.

Si evidenzia, tuttavia, che l'INPS, non avendo ancora recepito ufficialmente tale orientamento, potrebbe aprire a contenziosi nel caso in cui il contribuente decidesse di discostarsi dalla prassi amministrativa succitata.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio Brunello STP S.r.l.

Dr. Fabio Pavan